

## LEGGI ED ALTRI ATTI NORMATIVI

LEGGE 14 luglio 2017, n. 110.

### **Introduzione del delitto di tortura nell'ordinamento italiano.**

La Camera dei deputati ed il Senato della Repubblica hanno approvato;

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

PROMULGA

la seguente legge:

Art. 1.

*Introduzione degli articoli 613-bis e 613-ter del codice penale, concernenti i reati di tortura e di istigazione del pubblico ufficiale alla tortura*

1. Nel libro secondo, titolo XII, capo III, sezione III, del codice penale, dopo l'articolo 613 sono aggiunti i seguenti:

«Art. 613-bis (Tortura). — Chiunque, con violenze o minacce gravi, ovvero agendo con crudeltà, cagiona acute sofferenze fisiche o un verificabile trauma psichico a una persona privata della libertà personale o affidata alla sua custodia, potestà, vigilanza, controllo, cura o assistenza, ovvero che si trovi in condizioni di minorata difesa, è punito con la pena della reclusione da quattro a dieci anni se il fatto è commesso mediante più condotte ovvero se comporta un trattamento inumano e degradante per la dignità della persona.

Se i fatti di cui al primo comma sono commessi da un pubblico ufficiale o da un incaricato di un pubblico servizio, con abuso dei poteri o in violazione dei doveri inerenti alla funzione o al servizio, la pena è della reclusione da cinque a dodici anni.

Il comma precedente non si applica nel caso di sofferenze risultanti unicamente dall'esecuzione di legittime misure privative o limitative di diritti.

Se dai fatti di cui al primo comma deriva una lesione personale le pene di cui ai commi precedenti sono aumentate; se ne deriva una lesione personale grave sono aumentate di un terzo e se ne deriva una lesione personale gravissima sono aumentate della metà.

Se dai fatti di cui al primo comma deriva la morte quale conseguenza non voluta, la pena è della reclusione di anni trenta. Se il colpevole cagiona volontariamente la morte, la pena è dell'ergastolo.

Art. 613-ter (Istigazione del pubblico ufficiale a commettere tortura). — Il pubblico ufficiale o l'incaricato di un pubblico servizio il quale, nell'esercizio delle funzioni o del servizio, istiga in modo concretamente idoneo altro pubblico ufficiale o altro incaricato di un pubblico servizio a commettere il delitto di tortura, se l'istigazione non è accolta ovvero se l'istigazione è accolta ma il delitto non è commesso, è punito con la reclusione da sei mesi a tre anni».

Art. 2.

*Modifica all'articolo 191 del codice di procedura penale*

1. All'articolo 191 del codice di procedura penale, dopo il comma 2 è aggiunto il seguente:

«2-bis. Le dichiarazioni o le informazioni ottenute mediante il delitto di tortura non sono comunque utilizzabili, salvo che contro le persone accusate di tale delitto e al solo fine di provarne la responsabilità penale».

Art. 3.

*Modifica all'articolo 19 del testo unico di cui al decreto legislativo 25 luglio 1998, n. 286*

1. All'articolo 19 del testo unico delle disposizioni concernenti la disciplina dell'immigrazione e norme sulla condizione dello straniero, di cui al decreto legislativo 25 luglio 1998, n. 286, dopo il comma 1 è inserito il seguente:

«1.1. Non sono ammessi il respingimento o l'espulsione o l'extradizione di una persona verso uno Stato qualora esistano fondati motivi di ritenere che essa rischi di essere sottoposta a tortura. Nella valutazione di tali motivi si tiene conto anche dell'esistenza, in tale Stato, di violazioni sistematiche e gravi di diritti umani».

Art. 4.

*Esclusione dall'immunità. Extradizione nei casi di tortura*

1. Non può essere riconosciuta alcuna forma di immunità agli stranieri sottoposti a procedimento penale o condannati per il reato di tortura in altro Stato o da un tribunale internazionale.

2. Nel rispetto del diritto interno e dei trattati internazionali, nei casi di cui al comma 1, lo straniero è estradato verso lo Stato richiedente nel quale è in corso il procedimento penale o è stata pronunciata sentenza di condanna per il reato di tortura o, nel caso di procedimento davanti ad un tribunale internazionale, verso il tribunale stesso o lo Stato individuato ai sensi dello statuto del medesimo tribunale.

Art. 5.

*Invarianza degli oneri*

1. Dall'attuazione della presente legge non devono derivare nuovi o maggiori oneri per il bilancio dello Stato.



## Art. 6.

*Entrata in vigore*

1. La presente legge entra in vigore il giorno stesso della sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale*.

La presente legge, munita del sigillo dello Stato, sarà inserita nella Raccolta ufficiale degli atti normativi della Repubblica italiana. È fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge dello Stato.

Data a Roma, addì 14 luglio 2017

MATTARELLA

GENTILONI SILVERI, *Presidente del Consiglio dei ministri*

Visto, il *Guardasigilli*: ORLANDO

## LAVORI PREPARATORI

*Senato della Repubblica* (atto n. 10):

Presentato dal sen. Luigi Manconi ed altri il 15 marzo 2013.

Assegnato alla 2ª commissione permanente (giustizia), in sede referente, il 27 giugno 2013 con pareri delle commissioni 1ª (aff. costituzionali), 3ª (aff. esteri), 5ª (bilancio).

Esaminato dalla 2ª commissione permanente (giustizia), in sede referente, il 22 luglio 2013; 1, 5, 7, 8 agosto 2013; 4, 10, 11, 17, 25 settembre 2013; 8 e 22 ottobre 2013.

Esaminato in aula il 29 gennaio 2014; 12, 17 febbraio 2014 ed approvato in un testo unico con A.S.362 (sen. Casson ed altri), A.S.388 (sen. Barani), A.S.395 (sen. De Petris ed altri), A.S.849 (sen. Buccarella ed altri), A.S.874 (sen. Torrisi) il 5 marzo 2014.

*Camera dei deputati* (atto n. 2168):

Assegnato alla II commissione permanente (giustizia), in sede referente, 10 marzo 2014 con pareri delle commissioni I (aff. costituzionali), III (aff. esteri), V (bilancio).

Esaminato dalla II commissione (giustizia), in sede referente, il 6, 29 maggio 2014; 18, 26 giugno 2014; 24 settembre 2014; 15, 22, 29 ottobre 2014; 19 novembre 2014; 16, 18 dicembre 2014; 20 gennaio 2015; 4 febbraio 2015; 19 marzo 2015.

Esaminato in aula il 23 marzo 2015 ed approvato con modificazioni il 9 aprile 2015.

*Senato della Repubblica* (atto n. 10-362-388-395-849-874-B):

Assegnato alla 2ª commissione permanente (giustizia), in sede referente, 14 aprile 2015 con pareri delle commissioni 1ª (aff. costituzionali), 3ª (aff. esteri), 5ª (bilancio).

Esaminato dalla 2ª commissione permanente (giustizia), in sede referente, il 21 aprile 2015; 5, 6, 12, 20 maggio 2015; 30 giugno 2015; 7 luglio 2015.

Esaminato in aula il 9 settembre 2015; 22 giugno 2016; 6, 7, 12, 14, 19, 27 luglio 2016; 17 gennaio 2017; 11 aprile 2017; 9, 16 maggio 2017 ed approvato con modificazioni il 17 maggio 2017.

*Camera dei deputati* (atto n. 2168-B):

Assegnato alla II commissione permanente (giustizia), in sede referente, 19 maggio 2017 con pareri delle commissioni I (aff. costituzionali), III (aff. esteri), V (bilancio).

Esaminato dalla II commissione (giustizia), in sede referente, il 1°, 6, 7, 8, 13, 22 giugno 2017;

Esaminato in aula il 28 giugno 2017 ed approvato definitivamente il 5 luglio 2017.

## NOTE

## AVVERTENZA:

Il testo delle note qui pubblicato è stato redatto dall'amministrazione competente per materia, ai sensi dell'art. 10, comma 2, del testo unico delle disposizioni sulla promulgazione delle leggi, sull'emanazione dei decreti del Presidente della Repubblica e sulle pubblicazioni ufficiali della Repubblica italiana, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 1985, n. 1092, al solo fine di facilitare la lettura delle disposizioni di legge modificate. Restano invariati il valore e l'efficacia degli atti legislativi qui trascritti.

## Note all'art. 2:

— Si riporta il testo dell'art. 191 del Codice di procedura penale, come modificato dalla presente legge:

«Art. 191. (*Prove illegittimamente acquisite*). — 1. Le prove acquisite in violazione dei divieti stabiliti dalla legge non possono essere utilizzate.

2. L'inutilizzabilità è rilevabile anche di ufficio in ogni stato e grado del procedimento.

2-bis. Le dichiarazioni o le informazioni ottenute mediante il delitto di tortura non sono comunque utilizzabili, salvo che contro le persone accusate di tale delitto e al solo fine di provarne la responsabilità penale.»

## Note all'art. 3:

— Si riporta il testo dell'art. 19 del decreto legislativo 25 luglio 1998, n. 286 (Testo unico delle disposizioni concernenti la disciplina dell'immigrazione e norme sulla condizione dello straniero), come modificato dalla presente legge:

«Art. 19. (*Divieti di espulsione e di respingimento. Disposizioni in materia di categorie vulnerabili*). — 1. In nessun caso può disporsi l'espulsione o il respingimento verso uno Stato in cui lo straniero possa essere oggetto di persecuzione per motivi di razza, di sesso, di lingua, di cittadinanza, di religione, di opinioni politiche, di condizioni personali o sociali, ovvero possa rischiare di essere rinvio verso un altro Stato nel quale non sia protetto dalla persecuzione.

1.1 Non sono ammessi il respingimento o l'espulsione o l'estradizione di una persona verso uno Stato qualora esistano fondati motivi di ritenere che essa rischi di essere sottoposta a tortura. Nella valutazione di tali motivi si tiene conto anche dell'esistenza, in tale Stato, di violazioni sistematiche e gravi di diritti umani.

1-bis. In nessun caso può disporsi il respingimento alla frontiera di minori stranieri non accompagnati.

2. Non è consentita l'espulsione, salvo che nei casi previsti dall'art. 13, comma 1, nei confronti:

a) degli stranieri minori di anni diciotto, salvo il diritto a seguire il genitore o l'affidatario espulsi;

b) degli stranieri in possesso della carta di soggiorno, salvo il disposto dell'art. 9;

c) degli stranieri conviventi con parenti entro il secondo grado o con il coniuge, di nazionalità italiana;

d) delle donne in stato di gravidanza o nei sei mesi successivi alla nascita del figlio cui provvedono.

2-bis. Il respingimento o l'esecuzione dell'espulsione di persone affette da disabilità, degli anziani, dei minori, dei componenti di famiglie monoparentali con figli minori nonché dei minori, ovvero delle vittime di gravi violenze psicologiche, fisiche o sessuali sono effettuate con modalità compatibili con le singole situazioni personali, debitamente accertate.»

17G00126

